



COMUNE DI VODO DI CADORE

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento...	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.....	3
Articolo 4 – Esenzioni.....::	4
Articolo 5 – Misura dell'imposta.....	4
Articolo 6 – Deliberazioni	4
Articolo 7 – Responsabile dell'Entrata	5
Articolo 8 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 9 – Versamenti.....	6
Articolo 10 – Controllo e accertamento dell'imposta.....	6
Articolo 11 – Sanzioni	7
Articolo 11/bis - Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie.....	8
Articolo 12 – Riscossione coattiva	8
Articolo 13 – Rimborsi	9
Articolo 14 – Contenzioso... ..	9
Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali.....	9

Articolo nr. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Vodo di Cadore ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo nr. 23/2011 e negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, nr. 50.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo nr. 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 nr. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Vodo di Cadore, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta per tutto l'arco dell'anno.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla Legge Regionale in materia di turismo e dalla L.R. di disciplina dell'esercizio dell'attività agrituristica e negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, nr. 50 ubicati nel territorio del Comune di Vodo di Cadore.

Articolo nr. 3
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Vodo di Cadore, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 comma 3.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2;
 - il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del D.L. nr. 50/2017 convertito in Legge nr. 96 del 2017;
 - l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del D.L. nr. 50/2017 convertito nella Legge nr. 96/2017.

Articolo nr. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Vodo di Cadore;
 - b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) studenti fino al ventiseiesimo anno di età che soggiornano a Vodo di Cadore, per la partecipazione a corsi di studio/formazione/seminari;
 - g) in caso di calamità naturale tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale, che pernottano per esigenze di servizio;
 - h) i lavoratori dipendenti che soggiornano nel Comune di Vodo di Cadore per motivi di lavoro.

Articolo nr. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 comma 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Nelle strutture di cui all'art. 2 comma 2, l'imposta viene applicata fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi per i pernottamenti nelle **“unità abitative ammobiliate ad uso turistico”** e alle **“locazioni turistiche”**, e fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi per i pernottamenti in tutte le altre strutture ricettive.
3. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive di ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

Articolo nr. 6 Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del presente regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. La determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 42 – lettera f) del D. Lgs. nr. 267/2000 sarà approvata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, secondo i criteri di cui agli articoli precedenti e nel rispetto dei termini prescritti per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

4. In assenza di nuova deliberazione, la tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Articolo nr. 7 **Responsabile dell'Entrata**

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che:
 - a. il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio;
 - b. il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179, del D. Lgs. nr. 267/2000, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo;
3. il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo nr. 8 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vodo di Cadore sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori dei portali telematici.
2. Il gestore della struttura ricettiva, dichiara all'Ufficio Tributi del Comune di Vodo di Cadore, entro il trentuno del mese di maggio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nei mesi da gennaio ad aprile, entro il trenta del mese di settembre di ogni anno il numero di coloro che hanno pernottato nei mesi da maggio ad agosto, ed entro il trentuno gennaio dell'anno successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nei mesi da settembre a dicembre dell'anno precedente; contestualmente dichiara il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata.
3. La dichiarazione è trasmessa sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, in via telematica.
4. Al fine di garantire la tutela dei dati, degli atti, dei documenti, delle informazioni e delle notizie di cui all'art. 8 del presente regolamento, il Comune provvede all'emanazione di apposite disposizioni che ne regolano la raccolta, l'elaborazione, l'analisi, l'utilizzo e la tutela.

5. I soggetti indicati all'art.3 comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e sono responsabili della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale che va inoltrata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo, non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa (Agenzia delle Entrate).
6. I soggetti indicati all'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo nr. 9 Versamenti

- 1 - I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Vodo di Cadore.
- 2 - I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 effettuano il versamento al Comune di Vodo di Cadore delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, esclusivamente utilizzando la piattaforma Pago Pa, come di seguito indicato:
 - entro il trentuno del mese di maggio dichiarazione per il periodo dal 01 gennaio al 30 aprile;
 - entro il trenta del mese di settembre dichiarazione per il periodo dal 01 maggio al 31 agosto;
 - entro il trentuno del mese di gennaio dell'anno successivo dichiarazione per il periodo dal 01 settembre al 31 dicembre ;Solo qualora vi sia una "oggettiva impossibilità tecnica" il versamento potrà avvenire tramite sistema bancario.

Articolo nr. 10 Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione; ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296 e dell'art. 1 comma 792 della legge nr. 160/19 in materia di accertamento esecutivo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i soggetti responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di caratterespecifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

- c) individuare forme di collaborazione con gli uffici turistici o pro-loco, operanti sul territorio al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti, con particolare riferimento ai dati concernenti le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, anche attraverso la consultazione del modello “ISTAT C/59” relativo alla rilevazione statistica delle presenze e degli elenchi delle case e degli appartamenti in affitto;
 - d) individuare forme di collaborazione con altri Enti ed Istituzioni ai fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.
4. La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari sarà sanzionata nelle modalità previste dal successivo art. 11 comma 6 del presente Regolamento.
5. Le disposizioni in materia di rateizzazione, per le somme richieste con avviso di accertamento esecutivo, sono disciplinate dal vigente Regolamento delle Entrate comunali.

Articolo nr. 11 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nr. 471, nr. 472 e nr. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo nr. 471 del 1997 e gli interessi calcolati secondo le norme vigenti, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili come previsto dall'art. 180 del Decreto Legge nr. 34/2020. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo nr. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 Euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, nr. 689.
4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa entro i termini previsti all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento, si applica la sanzione tributaria, prevista dall'articolo 180 del Decreto Legge nr. 34/2020 pari al 200% dell'importo dovuto.
5. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, mancata esposizione in luoghi ben visibili all'ospite, all'interno della struttura, del fogli informativo dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e sul sito internet della struttura stessa i soggetti responsabili degli obblighi tributari saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, nr. 689.
6. Per l'omessa/tardiva risposta ai questionari o mancato/tardivo invio della documentazione richiesta da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del presente Regolamento si applica la sanzione di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. nr. 267/2000.

7. Per ogni altra violazione al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. nr. 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della legge 689/1981.
8. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla Pubblica Amministrazione.

Articolo nr. 11 bis **Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie**

1. Sulle sanzioni tributarie commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto Legge 34/2020) è applicato il ravvedimento operoso stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 472/97. Il ravvedimento operoso è possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo, regolarizzato spontaneamente, la sanzione è commisurata come segue:

- **Versamento** effettuato **entro 30 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell' 1,5%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

- **Versamento** effettuato **entro 90 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell' 1,67%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

- **Versamento** effettuato **entro 1 anno dalla data di scadenza: sanzione del 3,75%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

- **Versamento** effettuato **entro 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 4.29%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

- **Versamento** effettuato **oltre i 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 5%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

- **Presentazione della dichiarazione cumulativa entro i 90 giorni dalla data di scadenza (30 giugno dell'anno successivo): sanzione del 20%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, su modulo idoneo predisposto dall'ufficio tributi.

Articolo nr. 12 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo nr. 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Vodo di Cadore da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a Euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 15,00 per ciascun anno.

Articolo nr. 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo nr. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, così come variato, si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi nr. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 nr. 296.